

TI_GERICHTE 20.2004.16 vom 8. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_20.2004.16

FR: TI_GERICHTE 20.2004.16 du 8 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 20.2004.16 del 8 ottobre 2003

Volltext

Incarto n.20.2004.16-2

18/03

Lugano

2 marzo 2005

Decreto di stralcio

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente del Tribunale di espropriazione

Margherita De Morpurgo

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione presentata in data 3.04.2003 da

ISEP 1

rappr. dal RA 1

contro

COES 2

rappr. da RA 3

nell'ambito della realizzazione della strada di PR 8-8

relativamente al mapp. n. 705 RFD di _____, _____,

considerato - che i progetti definitivi sono stati pubblicati nel periodo dal 28 aprile 2003 al 27 maggio 2003;

-che l'opera coinvolge, in particolare, anche il mapp. no. 705, di proprietà di COES 2, espropriato in ragione di ca. 120 mq contro versamento di un'indennità complessiva di fr. 24'720.-- il mq;

-che con scritto del 13.5.2003 la proprietaria non ha sollevato obiezioni di principio né al progetto né all'espropriazione, bensì ha postulato una modifica dei piani e meglio una puntualizzazione circa alcuni dettagli esecutivi che qui non occorre specificare;

-che all'udienza del 16 settembre 2003 l'espropriata ha accettato l'indennità offerta nella tabella pubblicata mentre per il resto ha confermato quanto sopra;

-che il progetto definitivo è stato approvato con sentenza del 8 ottobre 2003;

-che, pertanto, lo scritto 13 maggio 2003 può ritenersi evaso;

in applicazione degli artt. 32 e 33 Lstr, 20 e segg. Lespr,
dichiara e

pronuncia:1. Il procedimento è dichiarato chiuso e stralciato dai ruoli per intervenuta transazione (art. 43 e 44 cpv. 2 Lespr.).

2.Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3.Lente espropriante è autorizzato ad iscrivere il rapporto giuridico a Registro Fondiario (art. 57 Lespr.).

4.Contro il dispositivo di cui sub. 2 (tasse di giustizia e spese) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5.Intimazione a:

- RA 3

- RA 1

la presidente

Margherita De Morpurgo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.